

TI_GERICHTE 81.2012.26 vom 18. September 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_81.2012.26

FR: TI_GERICHTE 81.2012.26 du 18 septembre 2013

IT: TI_GERICHTE 81.2012.26 del 18 settembre 2013

Volltext

Incarto n.81.2012.26

DA 120/2012

Bellinzona

18 settembre 2013

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d'accusa n. 120/2012 del 16 gennaio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l'imputato autore colpevole di

ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere:

- a _____, autostrada A2, il 05.08.2009, circolato con l'autovettura _____ targata TI _____ alla velocità di 130 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

- a _____, autostrada A2, il 30.10.2011, circolato con la vettura _____ targata TI _____ alla velocità di 159 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.;

fatti avvenuti nelle località e alle date indicate;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 150.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6'750.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni(art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa difr. 2'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni8(art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che il Procuratore pubblico chiede la conferma del decreto d'accusa;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dell'imputato;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv, 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme sopracitate cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere:

- a _____, autostrada A2, il 05.08.2009, circolato con l'autovettura _____ targata TI _____ alla velocità di 130 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

- a _____, autostrada A2, il 30.10.2011, circolato con la vettura _____ targata TI _____ alla velocità di 159 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale di fr. 6'000.- (seimila).

2.1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 1'200.- (duemila);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3. Non vengono assegnate indennità.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

(per il tramite del proprio praticante),

- per raccomandata

,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il giudice:

La cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 1'200.- multa

fr.200.-tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr.1'700.- totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.